

ORGANISMO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

MEDIAOSTIENSIS ITALIA

Camera Arbitrale Internazionale di Mediaostiensis Italia

REGOLAMENTO DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO

*** * * * ***

I. PREMESSA

Art. 1 - La Camera arbitrale Internazionale di Mediaostiensis Italia

Art. 2 - Vigenza del Regolamento e delle tariffe

II. REGOLE GENERALI

Art. 3 - Applicazione del Regolamento

Art. 4 - Norme applicabili al procedimento

Art. 5 - Regole applicabili al merito della controversia

Art. 6 - Sede dell'Arbitrato

Art. 7 - Lingua dell'Arbitrato

Art. 8 - Deposito e trasmissione degli atti

Art. 9 - Termini

Art. 10 - Conservazione dei documenti

III. AVVIO DELL'ARBITRATO

Art. 11 - Domanda di Arbitrato

Art. 12 - Memoria di risposta

Art 13 - Domanda Riconvenzionale

Art. 14 - Questioni preliminari e amministrative

Art. 15 - Riunione di arbitrati prima della costituzione del tribunale arbitrale

Art. 16 - Incompetenza del tribunale arbitrale

IV. IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 17 - Numero degli Arbitri

Art. 18 - Nomina degli Arbitri

Art. 19 - Requisiti degli Arbitri

Art. 19 - Comunicazione della nomina e accettazione degli Arbitri

Art. 20 - Osservazioni delle parti

Art. 21 - Ricusazione degli Arbitri

Art. 22 - Sostituzione degli Arbitri

V. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE ORDINARIO

Art. 23 - Costituzione del Tribunale Arbitrale

Art. 24 - Misure cautelari

Art. 25 - Ordinanze del Tribunale Arbitrale

Art. 26 - Programmazione e luogo delle udienze

Art. 27 - Le udienze

Art. 28 - Istruzione probatoria

Art. 29 - Consulenza tecnica

Art. 30 - Domande nuove

Art. 31 - Procedimento arbitrale e casi d'urgenza

Art. 32 - Precisazione delle conclusioni

Art. 33 - Transazione e rinuncia agli atti

Art. 34 - Rinuncia alla fase istruttoria

Art. 35 - Arbitrato legato

Art. 36 - Arbitrato con offerta finale

VI. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE SEMPLIFICATO

Art. 37 - Controversie ammesse al procedimento arbitrale semplificato

Art. 38 - Regole del procedimento arbitrale semplificato

VII. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE DOCUMENTALE

Art. 39 - Controversie ammesse al procedimento arbitrale documentale

Art. 40 - Regole del procedimento arbitrale documentale

VIII. IL LODO ARBITRALE

Art. 41 - Il lodo arbitrale: deliberazione, forma e contenuto

Art. 42 - Deposito e comunicazione del lodo arbitrale

Art. 43 - Lodo parziale e lodo non definitivo

Art. 44 - Correzione del lodo arbitrale

IX. COSTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 45 - Valore della controversia

Art. 46 - Spese

Art. 47 - Mancato pagamento

X. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Riservatezza e privacy

I. PREMESSA

Art. 1 - La Camera arbitrale Internazionale di Mediaostiensis Italia

1. La Camera arbitrale Mediaostiensis Italia è un servizio professionale di organizzazione, amministrazione e gestione di procedure arbitrali, realizzato da Mediaostiensis Italia S.r.l., con sede in Roma alla Via Fasana 21, P.IVA 11425891000, erogato per mezzo della sua **Istituzione arbitrale Camera Arbitrale Internazionale di Mediaostiensis Italia, in prosequo detta anche CAI di Mediaostiensis Italia o brevemente CAI o Camera.**
2. La Camera Arbitrale Internazionale di Mediaostiensis Italia:
 - amministra i procedimenti di Arbitrato in tutte le materie civili per le quali detti procedimenti sono consentiti dalla Legge;
 - su mandato delle parti, nomina Arbitri ed esperti per procedimenti arbitrali non gestiti secondo il presente Regolamento;
 - ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti d'Arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti;
 - ha il compito di vigilare che il procedimento arbitrale proceda senza inutili ritardi e nel rispetto della Convenzione arbitrale e del presente Regolamento.
3. Gli Arbitri conservano rispetto a Mediaostiensis Italia la più ampia autonomia decisionale.

Art. 2 - Vigenza del Regolamento e delle tariffe

1. A tutti i procedimenti di Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda d'Arbitrato.
2. Le tariffe a carico delle parti saranno quelle in vigore al momento della presentazione

della domanda d'Arbitrato.

II. REGOLE GENERALI

Art. 3 - Applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento arbitrale (“Regolamento”) disciplina le procedure arbitrali (“Arbitrato”) amministrato dall'Organismo di Mediazione e Arbitrato Mediaostiensis Italia erogato per mezzo della sua Istituzione arbitrale Camera Arbitrale Internazionale di Mediaostiensis Italia.
2. Il Regolamento è applicato nel caso in cui le parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro convenzione arbitrale ovvero quando le parti abbiano comunque deferito la controversia alla Camera Arbitrale Internazionale di Mediaostiensis Italia.
3. Il Regolamento è altresì applicato: quando una parte deposita una domanda di Arbitrato, in conformità a quanto previsto all'art. 9, contenente la proposta di ricorrere a un Arbitrato disciplinato dal presente Regolamento, e l'altra parte accetta tale proposta nel termine eventualmente fissato.
4. Con il termine “parte”, così come utilizzato nel presente Regolamento, s'intendono le parti dell'Arbitrato e i loro rappresentanti o consulenti legali.
5. Con il termine “Tribunale Arbitrale” s'intendono sia l'Arbitro unico, sia il Collegio arbitrale.
6. Mediaostiensis Italia ha facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso.

Art. 4 - Norme applicabili al procedimento

1. Il procedimento arbitrale è retto dalle regole previste dal presente regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale se compatibili con il presente Regolamento e da quelle fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale, del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 5 - Regole applicabili al merito della controversia

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità nella convenzione arbitrale o anche successivamente ma non oltre la costituzione Tribunale Arbitrale.
2. Se l'arbitrato è regolato dalla legge italiana e le parti non l'hanno espressamente qualificato come "irrituale" nella convenzione arbitrale, esso è rituale.
3. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio applicabili alla Controversia.

Art. 6 - Sede dell'Arbitrato

1. La sede dell'Arbitrato è presso la sede della Camera Arbitrale Internazionale di Mediaostiensis Italia sita in Roma alla Via Fasana 21 salva diversa determinazione convenzionale delle parti.
2. Con motivato provvedimento o autorizzazione del Consiglio Direttivo, la sede dell'arbitrato può essere fissata in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
3. Il Tribunale Arbitrale può disporre che udienze o altri atti del procedimento si svolgano

in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato.

Art. 7 - Lingua dell'Arbitrato

1. La lingua dell'Arbitrato è quella Italiana salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale;
2. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell'Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell'Arbitrato.

Art. 8 - Deposito e trasmissione degli atti

1. Sino alla costituzione Tribunale Arbitrale, le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la sede legale di Mediaostiensis Italia, prediligendo la modalità informatica all'indirizzo p.e.c. mediaostiensisitalia@legalmail.it .
2. In caso di deposito cartaceo, le parti depositano gli atti in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti sono depositati in due copie, salvo che la Segreteria non indichi un numero di copie diverso.
3. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, la Segreteria consegna agli arbitri designati gli atti e i documenti depositati dalle parti prima della costituzione Tribunale Arbitrale.
4. La Segreteria può trasmettere atti e documenti agli arbitri anche a mezzo posta elettronica.
5. Il Tribunale Arbitrale determina le modalità di trasmissione e scambio di atti e documenti fra le parti e tra queste e il Tribunale Arbitrale.

6. A tal fine predilige modalità informatiche e comunque metodi informali, come lo scambio tramite posta elettronica.
7. Il Tribunale Arbitrale può sempre chiedere l'esibizione, in originale cartaceo, di atti e documenti trasmessi digitalmente alla Segreteria e al Tribunale Arbitrale o fra le parti.
8. La trasmissione alle parti dei provvedimenti del Tribunale Arbitrale avviene preferibilmente in via telematica.
9. L'originale degli atti del Tribunale Arbitrale è conservato nell'apposito fascicolo formato all'atto della costituzione del Collegio.
10. Quando l'originale è documento informatico, la Segreteria lo conserva tramite appositi strumenti di archiviazione e ne è conservata copia cartacea.
11. La trasmissione e il deposito di atti e documenti, anche in via informatica, da parte di tutti i soggetti coinvolti, avviene nel rispetto della normativa fiscale vigente.
12. Ove richiesto dalle normative vigenti, sugli atti e sui documenti depositati deve essere assolta l'imposta di bollo. In caso di mancato o irregolare assolvimento, la Segreteria invita la parte a regolarizzare la propria posizione, avvertendola che, in caso di persistente inadempimento, l'irregolarità fiscale potrà essere segnalata agli uffici competenti. Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non inficia la validità del deposito ai fini procedurali.
13. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso Mediaostiensis Italia una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

Art. 9 - Termini

1. I termini della procedura arbitrale devono intendersi a pena di decadenza, se

espressamente previsti dal Regolamento o stabiliti dal provvedimento che li fissa.

2. Tali termini possono essere prorogati, soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale.
4. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
5. Il decorso dei termini è sospeso dal 1 al 31 agosto, salvo diverso accordo delle parti.

Art. 10 - Conservazione dei documenti

1. Mediaostiensis Italia mantiene la custodia degli atti e documenti fino a trenta giorni dalla conclusione del procedimento, trascorso tale termine conserva solo l'atto conclusivo del procedimento.
2. Se le parti desiderano la restituzione dei documenti, devono farne richiesta a Mediaostiensis Italia entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'Arbitrato.

III. AVVIO DELL'ARBITRATO

Art. 11 - Domanda di Arbitrato

1. L'attore notifica al convenuto e alle altre parti la domanda di arbitrato.
2. La notifica può avvenire anche tramite posta elettronica, in quest'ultimo caso purché ne sia certa l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
3. La domanda dovrà essere depositata dall'attore presso la Segreteria della Camera Arbitrale, anche telematicamente, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.
4. La domanda, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, deve essere proposta per iscritto, la domanda deve contenere:
 - nome e domicilio delle parti;

- descrizione della controversia;
- indicazione delle domande e relativo valore economico;
- nomina dell'Arbitro o indicazione del numero di Arbitri e modalità della loro scelta;
- eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
- eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'Arbitrato;
- la procura conferita al difensore, se nominato;
- la convenzione arbitrale.

Art. 12 - Memoria di risposta

1. Il convenuto notifica all'attore ed alle altre parti la memoria di risposta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato.
2. La notifica può avvenire anche tramite posta elettronica, in quest'ultimo caso purché ne sia certa l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
3. La memoria dovrà essere depositata dal convenuto presso la Segreteria della Camera Arbitrale, anche telematicamente, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.
4. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene o è accompagnata da:
 - nome e domicilio del convenuto;
 - esposizione della difesa;
 - indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
 - nomina dell'Arbitro o l'indicazione del numero di Arbitri e modalità della loro scelta;

- eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'Arbitrato;
 - la procura conferita al difensore, se nominato.
5. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, il procedimento prosegue in sua assenza. Mediaostiensis Italia dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e, in conformità all'art. 27, il Tribunale Arbitrale, fissa e notifica alle parti costituite la data della prima udienza.

Art 13 - Domanda Riconvenzionale

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore e le altre parti possono controdedurre con una memoria di replica nel termine di trenta giorni dalla notifica della memoria di risposta.

Art. 14 - Questioni preliminari e amministrative

1. Mediaostiensis Italia ha facoltà di convocare, e le parti di richiedere, un incontro per discutere le questioni preliminari di procedura.
2. Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Responsabile della Camera Arbitrale Mediaostiensis Italia dichiara in merito alla procedibilità o improcedibilità dell'Arbitrato.
3. Qualora il responsabile della Camera arbitrale Mediaostiensis Italia dichiarasse la

procedibilità, rimarrà comunque impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.

Art. 15 - Riunione di arbitrati prima della costituzione del tribunale arbitrale

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'accordo tra le parti, Mediaostiensis Italia può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un unico lodo arbitrale.
2. In caso di riunione di più Arbitrati, Mediaostiensis Italia tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso.

Art. 16 - Incompetenza del tribunale arbitrale

1. L'eccezione di incompetenza Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

IV. IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 17 - Numero degli Arbitri

1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
2. In assenza di accordo tra le parti sul numero degli Arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro unico. Tuttavia il Consiglio arbitrale può deferire la controversia a un collegio di tre membri, qualora lo ritenga opportuno per la complessità e per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il Collegio è composto dal numero dispari di Arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 18 - Nomina degli Arbitri

1. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti.

2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'Arbitro unico è nominato dal responsabile di Mediaostiensis Italia, entro i venti giorni lavorativi successivi al termine di cui al precedente art. 12 comma 3.
3. In caso di accordo delle parti per la nomina di un Arbitro unico, senza indicazione del relativo termine, lo stesso è stabilito da Mediaostiensis Italia.
4. Se la nomina non viene effettuata entro il termine previsto nella convenzione arbitrale o quello stabilito da Mediaostiensis Italia, l'Arbitro unico sarà nominato dal responsabile di Mediaostiensis Italia entro i venti giorni lavorativi successivi.
5. Se la convenzione arbitrale non contiene alcuna previsione in ordine alla nomina dell'Arbitro unico, Mediaostiensis Italia assegna un termine alle parti per detta nomina. Decorso tale termine l'Arbitro unico viene nominato dal responsabile di Mediaostiensis Italia entro i successivi venti giorni lavorativi.
6. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio arbitrale è così nominato:
 - ciascuna parte, nella domanda d'Arbitrato o nella memoria di replica, nomina un Arbitro;
 - in mancanza, l'Arbitro è nominato dal responsabile di Mediaostiensis Italia nei venti giorni lavorativi successivi al deposito dell'atto;
 - il Presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal responsabile di Mediaostiensis Italia nei venti giorni lavorativi successivi al deposito degli atti delle parti con l'indicazione della nomina degli Arbitri;
 - le parti possono stabilire che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli Arbitri da esse nominati;

- se questi non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato da Mediaostiensis Italia, il responsabile di Mediaostiensis Italia nomina il Presidente nei venti giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine.
7. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il responsabile di Mediaostiensis Italia nomina quale Arbitro unico o quale Presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti. In questo caso, ogni maggiore spesa relativa ai compensi richiesti dall'Arbitro così nominato, ai suoi trasferimenti, a eventuali servizi di traduzione o interpretariato e quant'altro riconducibile al presente comma, è da intendersi a totale carico delle parti, che saranno tenute ad anticiparle a Mediaostiensis Italia a semplice richiesta.
8. In caso di Arbitrato con più di due parti, ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla nomina del Tribunale Arbitrale, o qualora le parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento, Mediaostiensis Italia stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.
9. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il responsabile di Mediaostiensis Italia, senza necessità di tener conto delle nomine eventualmente già effettuate dalle parti, nomina l'intero Tribunale Arbitrale.

Art. 19 - Requisiti degli Arbitri

1. Gli Arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri.
2. Devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità, e non incorrere nelle condizioni preclusive di cui agli artt. 3-4-5-6 del Codice Deontologico

dell'Arbitro (allegato B).

Art. 19 - Comunicazione della nomina e accettazione degli Arbitri

1. Mediaostiensis Italia comunica all'Arbitro l'avvenuta nomina. Gli arbitri devono trasmettere al Consiglio Direttivo la dichiarazione di accettazione entro il termine di 5 giorni attestando il possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 19 comma 2

Art. 20 - Osservazioni delle parti

1. Mediaostiensis Italia trasmette copia della dichiarazione alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte a Mediaostiensis Italia entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della dichiarazione.
2. Decorso il termine previsto dal precedente comma 1 l'Arbitro è confermato da Mediaostiensis Italia se:
 - ha inviato una dichiarazione d'indipendenza senza precisazioni;
 - le parti non hanno sollevato osservazioni.
3. In ogni altro caso, Mediaostiensis Italia decide ai fini della conferma dell'Arbitro.

Art. 21 - Ricusazione degli Arbitri

1. Ciascuna parte può depositare un'istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere rivolta al Consiglio Direttivo entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione, previo inoltro di comunicazione, a pena di inammissibilità, a tutte le altre parti ed all'arbitro ricusato.
3. Entro 10 (dieci) giorni dal recapito dell'istanza di ricusazione, ciascuna parte può rivolgere al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni, previo inoltro di comunicazione a tutte le altre parti ed all'arbitro ricusato.

4. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Direttivo, se del caso previa audizione delle parti e dell'arbitro.
5. I termini procedurali restano sospesi dal momento in cui viene presentata l'istanza di ricusazione fino alla comunicazione del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Sostituzione degli Arbitri

1. L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - l'Arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
 - l'Arbitro non è confermato;
 - Mediaostiensis Italia accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'Arbitro;
 - Mediaostiensis Italia rimuove l'Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
 - l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. Mediaostiensis Italia sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal precedente comma 1.
3. Il nuovo Arbitro è nominato dalla parte che aveva nominato l'Arbitro da sostituire.
4. Se l'Arbitro non è nominato dalle parti entro i termini indicati nella convenzione arbitrale o assegnato da Mediaostiensis Italia, oppure l'Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato da Mediaostiensis Italia.
5. Mediaostiensis Italia determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

6. In caso di sostituzione, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l'emissione del lodo arbitrale.

V. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE ORDINARIO

Art. 23 - Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. Mediaostiensis Italia trasmette al Tribunale Arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
2. Gli Arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione degli atti e dei relativi allegati. Tale termine può essere prorogato da Mediaostiensis Italia per giustificato motivo.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri anche digitalmente.
4. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Tribunale Arbitrale può, con il medesimo verbale, designare un segretario particolare dell'arbitrato.
5. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che Il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Camera Arbitrale consegna ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento.
6. La costituzione del nuovo Organo Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Nel verbale vengono indicate la sede e la lingua dell'Arbitrato, oltre alle modalità e ai termini di svolgimento del procedimento.

Art. 24 - Misure cautelari

1. Salvo che le parti non lo abbiano espressamente escluso nella convenzione d'arbitrato, il Tribunale Arbitrale ha il potere di emettere provvedimenti cautelari,

urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio. L'istanza si propone con le forme previste per la domanda di arbitrato e il Tribunale Arbitrale provvede con ordinanza. L'attuazione delle misure cautelari è disciplinata dalla legge.

2. La parte che, prima dell'inizio dell'Arbitrato o nel corso dello stesso, ottenga dall'autorità giudiziaria competente un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia a Mediaostiensis Italia, che ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, se del caso, l'altra parte.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la riunione, se li ritiene connessi.
4. Il Tribunale Arbitrale può disporre altresì la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario, tranne nell'ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.
5. Il Tribunale Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per garantire la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

Art. 25 - Ordinanze del Tribunale Arbitrale

1. Salvo quanto previsto in relazione al lodo arbitrale, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza.
3. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.
4. Le ordinanze devono essere rese per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Collegio arbitrale.
5. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono pronunciate a maggioranza e sono revocabili.

6. Se l'ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle parti con ogni mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità.

Art. 26 Programmazione e luogo delle udienze

1. Il Tribunale Arbitrale, dopo essersi consultato con le parti presenti, stabilirà la data, l'orario e il luogo delle udienze.
2. Nel caso in cui una parte risulti non presente, il Tribunale Arbitrale può in ogni caso fissare le udienze senza necessità di ulteriore consultazione con la parte assente.
3. Alla parte assente viene notificata la data della prima udienza con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, tranne il caso in cui un minore preavviso sia stato concordato tra le parti o sia consentito dalla legge.

Art. 27 - Le udienze

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con Mediaostiensis Italia e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Ove il Tribunale Arbitrale lo ritenga opportuno e sentite le parti, la partecipazione a una o più udienze può avvenire anche tramite strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza).
4. Se una parte non compare in udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può proseguire con lo svolgimento della procedura. In caso d'irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

5. Le udienze si concludono previa redazione di un verbale.
6. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
7. Salvo diverso accordo delle parti le udienze sono riservate

Art. 28 - Istruzione probatoria

1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare un proprio membro per l'assunzione delle prove ammesse.
4. Il Tribunale Arbitrale può, omessa ogni udienza, decidere in base ai soli documenti, qualora le parti lo abbiano previsto nella clausola compromissoria o nella convenzione arbitrale, oppure concordemente lo richiedano, anche nel corso del procedimento, in forma scritta.

Art. 29 - Consulenza tecnica

1. Il Tribunale Arbitrale, su istanza di parte o d'ufficio, può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o delegarne la designazione a Mediaostiensis Italia.
2. Il consulente tecnico d'ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal Regolamento, ivi inclusi quelli previsti ai fini della ricusazione.
3. Il consulente tecnico d'ufficio è tenuto a consentire alle parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori ovvero consulenti tecnici di parte, alle operazioni di

consulenza tecnica.

4. In mancanza di nomina di consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono comunque designare dei consulenti tecnici di parte.

Art. 30 - Domande nuove

1. L'Organo Arbitrale, sentite le parti e il Consiglio Direttivo, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

Art. 31 - Procedimento arbitrale e casi d'urgenza

1. Su istanza di parte, il Tribunale Arbitrale può concedere le misure cautelari previste dall'art. 24 del presente Regolamento, anche subordinandone l'efficacia alla prestazione di idonea cauzione.
2. L'eventuale proposizione di domanda cautelare dinanzi all'autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato.
3. Ove la convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e salvo diverso accordo delle parti, fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale la parte può richiedere, anche senza comunicarlo all'altra parte, la nomina di un Arbitro d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti e delle determinazioni di natura interinale e provvisoria.
4. La Camera Arbitrale nomina l'Arbitro d'urgenza che può assumere le determinazioni necessarie anche inaudita altera parte entro 15 (quindici) giorni dall'accettazione dell'incarico e, se del caso, modificare o revocare la propria determinazione una volta sentite le parti nel contraddittorio.
5. La decisione dell'Arbitro d'urgenza può essere confermata, modificata o revocata dal Tribunale Arbitrale costituito secondo le modalità ordinarie.

Art. 32 - Precisazione delle conclusioni

1. Quando il Tribunale Arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell'istruttoria e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o su richiesta di parte, il Tribunale Arbitrale può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali e memorie di replica, e un'udienza di discussione finale.
3. Successivamente all'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale decida con lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale lodo.

Art. 33 - Transazione e rinuncia agli atti

1. Le parti o i loro difensori comunicano a Mediaostiensis Italia la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale dall'obbligo di emettere il lodo arbitrale.

Art. 34 Rinuncia alla fase istruttoria

1. Le parti possono rinunciare di comune accordo alla fase istruttoria e chiedere al Tribunale Arbitrale di decidere sulla base delle sole memorie scritte e degli eventuali elementi probatori concordati tra le parti.
2. Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le parti abbiano avuto l'opportunità di ascoltarle e controinterrogare i testimoni.
3. Il Tribunale Arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di

testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre parti non abbiano avuto la possibilità di controinterrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.

4. In qualsiasi momento prima dell'emissione del lodo arbitrale, il Tribunale Arbitrale può fissare una nuova udienza di propria iniziativa o su istanza di una delle parti laddove ravvisi un valido motivo.
5. Nel caso di fissazione di tale nuova udienza, i termini per l'emissione del lodo arbitrale come previsti dal presente Regolamento, s'intendono automaticamente prorogati sino a quando il Tribunale Arbitrale non dichiara conclusa l'udienza stessa.

Art. 35 - Arbitrato legato

1. In qualsiasi momento precedente all'emissione del lodo arbitrale, le parti possono concordare, per iscritto, l'ammontare minimo e massimo del valore di ciascuna domanda o di tutte le domande proposte nell'Arbitrato.
2. Le parti notificheranno tempestivamente a Mediaostiensis Italia una copia del loro accordo scritto specificando importi massimi e minimi concordati.
3. Mediaostiensis Italia manterrà confidenziale detto accordo e i relativi importi massimi e minimi concordati non saranno comunicati al Tribunale Arbitrale fatto salvo il previo consenso delle parti.
4. Nel caso in cui l'ammontare riconosciuto con il lodo arbitrale sia pari a un importo compreso tra il valore minimo e massimo concordato dalle parti, il lodo definitivo sarà emesso senza necessità di rettifiche.
5. Nel caso in cui l'ammontare riconosciuto con il lodo arbitrale sia inferiore all'ammontare minimo concordato dalle parti, il lodo definitivo verrà riconosciuto per

un importo pari a tale valore minimo.

6. Nel caso in cui l'ammontare riconosciuto con il lodo arbitrale sia superiore all'ammontare massimo concordato dalle parti, il lodo definitivo verrà riconosciuto per un importo pari al tale valore massimo.

Art. 36 - Arbitrato con offerta finale

1. Nel caso in cui le parti decidano di comune accordo di ricorrere a una procedura di Arbitrato con offerta finale, almeno sette giorni prima della prima udienza di Arbitrato le parti si scambiano e forniscono a Mediaostiensis Italia per iscritto le rispettive proposte sulla quantificazione dei danni che, a seconda delle circostanze, intendono risarcire o richiedere, e che ritengono adeguate.
2. Mediaostiensis Italia trasmetterà tempestivamente al Tribunale Arbitrale una copia delle proposte delle parti, fatto salvo il caso in cui le parti decidano di mantenerle confidenziali nei confronti del Tribunale Arbitrale.
3. In qualsiasi momento precedente alla conclusione della prima udienza di Arbitrato, le parti possono scambiarsi delle nuove proposte o domande scritte, che sostituiranno le precedenti.
4. Le nuove proposte scritte saranno consegnate a Mediaostiensis Italia, che le farà pervenire tempestivamente al Tribunale Arbitrale, fatta salva diversa pattuizione tra le parti.
5. Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale sia a conoscenza delle proposte scritte delle parti, ai fini della decisione tiene conto delle ultime proposte scegliendo quella che riterrà più ragionevole e adeguata.
6. Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale non sia a conoscenza delle proposte scritte delle

parti, emetterà il lodo arbitrale, con possibilità di eventuale rettifica successiva al fine di conformarsi il più possibile alle ultime proposte;

7. in tal caso le ultime proposte saranno recepite nel lodo arbitrale.

VI. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE SEMPLIFICATO

Art. 37 - Controversie ammesse al procedimento arbitrale semplificato

1. Le controversie che, sulla base della clausola compromissoria o della convenzione arbitrale o su espressa e concorde richiesta delle parti, da proporsi congiuntamente per iscritto entro la prima udienza, possono essere ammesse al procedimento per Arbitrato semplificato, non devono presentare particolari complessità e devono essere ricomprese entro un limite massimo di valore non superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), comprendendo in questo limite complessivo anche il valore dell'eventuale domanda riconvenzionale proposta dal Convenuto.
2. Nel caso in cui il limite massimo di valore di cui al comma precedente venisse per qualsiasi ragione superato, ovvero quando la complessità della controversia lo richiedesse, con ordinanza del Tribunale Arbitrale l'Arbitrato proseguirà nella forma del procedimento arbitrale ordinario, così come disciplinato dal titolo V.

Art. 38 - Regole del procedimento arbitrale semplificato

1. Il Tribunale Arbitrale organizzerà il procedimento arbitrale in tre udienze:
 - la prima dedicata a individuare con le parti le questioni da decidere;
 - la seconda dedicata all'assunzione delle prove;
 - la terza, a breve distanza di tempo, per la discussione della causa e la decisione.
2. Il Tribunale Arbitrale, su decisione propria o su richiesta di parte, potrà ascoltare le parti e procedere all'interrogatorio di un numero massimo di due testimoni per parte,

che dovranno presentarsi alla seconda udienza, a pena d'inammissibilità.

3. Eventuali domande nuove poste dalle parti nel corso del procedimento arbitrale semplificato comporteranno il suo mutamento in procedimento arbitrale ordinario.
4. Il deposito del lodo arbitrale da parte del Tribunale Arbitrale dovrà avvenire entro otto mesi dalla sua costituzione.
5. Allo scadere del termine di cui al comma precedente e in mancanza di richiesta congiunta di proroga, il Tribunale Arbitrale potrà decidere sulla base delle risultanze sin lì emerse.
6. Le parti, richiedendo un procedimento arbitrale semplificato, incaricano espressamente il Tribunale Arbitrale di decidere sulla base delle risultanze che emergeranno nelle tre udienze sopra descritte e s'impegnano a svolgere tutte le proprie difese durante tali udienze, secondo le indicazioni del Tribunale Arbitrale.
7. Relativamente al procedimento arbitrale semplificato, per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente titolo vale quanto è stabilito dal titolo V o, in mancanza, dalla Convenzione arbitrale delle parti o dalla Legge.

VII. IL PROCEDIMENTO ARBITRALE DOCUMENTALE

Art. 39 - Controversie ammesse al procedimento arbitrale documentale

1. Le controversie che, sulla base della clausola compromissoria o della convenzione arbitrale o su espressa e concorde richiesta delle parti, da proporsi congiuntamente per iscritto entro la prima udienza, possono essere ammesse al procedimento per Arbitrato documentale, non devono presentare particolari complessità e devono essere ricomprese entro un limite di valore non superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), comprendendo in questo limite complessivo anche il

valore dell'eventuale domanda riconvenzionale proposta dal Convenuto.

2. Perché la controversia possa essere ammessa al procedimento solo su documenti è necessario, inoltre, che il Tribunale Arbitrale, previa una verifica preliminare della controversia, dichiari che, a suo insindacabile giudizio, il caso concreto rende possibile raggiungere una decisione anche prescindendo dalla audizione orale delle parti e dei testi e dalla discussione orale della causa.
3. Nel caso in cui il valore della controversia per qualsiasi ragione superasse il limite di cui al comma 1 del presente articolo ma rientrasse nei limiti previsti dall'art. 37 comma 1, con ordinanza del Tribunale Arbitrale l'Arbitrato prosegue nella forma del procedimento arbitrale semplificato, così come disciplinato dal titolo VI.
4. Qualora il valore della controversia non rientrasse in tale limite, l'Arbitrato proseguirà nella forma del procedimento arbitrale ordinario, così come disciplinato dal titolo V.
5. Analogamente l'Arbitrato proseguirà con procedimento semplificato ovvero ordinario quando la complessità della controversia lo richiedesse.

Art. 40 - Regole del procedimento arbitrale documentale

1. In merito alle controversie ammesse al procedimento arbitrale documentale il Tribunale Arbitrale potrà, omessa ogni udienza, decidere in base ai soli documenti prodotti dalle parti.
2. Le parti, richiedendo un Arbitrato solo su documenti, esonerano espressamente il Tribunale Arbitrale dall'ascoltarle e rinunciano all'audizione di testimoni, impegnandosi a svolgere tutte le proprie difese solo per iscritto secondo le indicazioni del Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale, qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenesse necessario,

potrà comunque ascoltare una o entrambe le parti per richiedere chiarimenti sul contenuto della documentazione prodotta.

4. Le parti possono trasmettere al Tribunale Arbitrale dichiarazioni scritte proprie o di terzi contenenti l'esposizione dei fatti.
5. Ciascuna di esse, per poter essere presa in considerazione, dovrà contenere in calce la dichiarazione firmata che l'attestazione contiene tutta la verità e nient'altro che la verità, che il firmatario è a conoscenza che la dichiarazione sarà presentata al Tribunale Arbitrale e della responsabilità da questi assunta in caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti.
6. Le parti potranno trasmettere al Tribunale Arbitrale perizie giurate di professionisti iscritti a albi o collegi professionali competenti sulle materie della controversia.
7. Tutti i documenti dovranno essere depositati dalle parti, a pena d'inammissibilità, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione alla controparte della domanda d'Arbitrato.
8. Il deposito del lodo arbitrale da parte del Tribunale Arbitrale dovrà avvenire entro quattro mesi dalla sua costituzione.
9. Relativamente al procedimento arbitrale documentale, per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente titolo vale quanto è stabilito dal titolo V o, in mancanza, dalla Convenzione arbitrale delle parti o dalla Legge.

VIII. IL LODO ARBITRALE

Art. 41 - Il lodo arbitrale: deliberazione, forma e contenuto

1. Il lodo arbitrale è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza dei voti.
2. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli

Arbitri lo richieda, oppure se sia altrimenti previsto dalle norme applicabili al procedimento.

3. Il lodo arbitrale è redatto per iscritto e contiene:

- l'indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori;
- l'indicazione della convenzione arbitrale;
- l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, a quale legge il procedimento è assoggettato e se la decisione è presa secondo diritto o secondo equità;
- l'indicazione della sede dell'Arbitrato;
- l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
- l'esposizione dei motivi della decisione;
- il dispositivo;
- la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto da Mediaostiensis Italia e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
- la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

4. Il lodo arbitrale è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, nel lodo arbitrale viene dato atto dell'impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono.

5. Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 42 - Deposito e comunicazione del lodo arbitrale

1. Il Tribunale Arbitrale deposita presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro (180) centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.

2. La segreteria Generale trasmette ad ogni parte un originale del Lodo entro 10 (dieci) giorni dal deposito dello stesso.
3. Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato, per un tempo determinato con ordinanza Tribunale Arbitrale quando sono assunti mezzi di prova ovvero è disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
4. Il Consiglio Direttivo può motivatamente autorizzare la proroga del termine per il deposito del lodo in altri casi.
5. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo, anche digitalmente, presso la Camera Arbitrale, la quale lo trasmette alle parti, anche tramite consegna per via informatica, nel domicilio eletto o presso il difensore entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

Art. 43 - Lodo parziale e lodo non definitivo

1. Il Tribunale Arbitrale emette un lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di richiedere proroghe a Mediaostiensis Italia.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le stesse disposizioni previste dal Regolamento per il lodo definitivo. Il lodo non definitivo non include la decisione sulle

spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle parti.

Art. 44 - Correzione del lodo arbitrale

1. È ammessa la possibilità di correzione del lodo arbitrale. L'istanza di correzione deve essere depositata presso Mediaostiensis Italia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del lodo arbitrale; Mediaostiensis Italia, a sua volta, la trasmette al Tribunale Arbitrale, che deciderà con ordinanza, sentite le parti, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione.
2. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo arbitrale.
3. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione a opera di Mediaostiensis Italia.
4. In caso di richiesta da parte del Tribunale Arbitrale di verifica del lodo arbitrale prima della sottoscrizione, Mediaostiensis Italia potrà segnalare al Tribunale Arbitrale l'eventuale mancanza di requisiti formali previsti dalla legge.

IX. COSTI DEL PROCEDIMENTO

Art. 45 - Valore della controversia

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. Mediaostiensis Italia determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nel

tariffario.

3. In ogni fase del procedimento Mediaostiensis Italia, qualora lo ritenga opportuno, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati alle domande.
4. Nel caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari del Tribunale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1.

Art. 46 - Spese

1. Salvo diversa convenzione con le parti, le tariffe per i procedimenti di Arbitrato ordinario, semplificato e documentale sono quelle indicate nell'Allegato A del presente Regolamento.
2. Ciascuna parte dovrà corrispondere a Mediaostiensis Italia la propria quota parte delle competenze e delle spese.
3. Le parti possono comunque concordare una diversa ripartizione di oneri e spese.
4. L'accordo di Mediaostiensis Italia per la fornitura dei propri servizi è stipulato con la parte, con il suo consulente legale, o con qualunque altro rappresentante della parte nell'ambito dell'Arbitrato.
5. Il mancato pagamento degli oneri può determinare una sospensione del procedimento.
6. I diritti di segreteria, come indicati nell'Allegato A del presente Regolamento, sono dovuti a Mediaostiensis Italia da ciascuna parte richiedente contestualmente al deposito dell'atto introduttivo di Arbitrato, anche nel caso in cui la parte o le parti convenute non aderissero al procedimento, e dalla parte o dalle parti convenute con

il primo atto difensivo, anche se costituito da istanza di accesso agli atti della procedura e/o di visibilità.

7. Salvo diversa convenzione con Mediaostiensis Italia, ciascuna parte dovrà versare le tariffe d'Arbitrato tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Mediaostiensis Italia S.r.l. e indicato sul sito www.mediaostiensisitalia.it nei seguenti tempi:
 - quanto ai diritti di segreteria previsti dall'Allegato A del presente Regolamento, contestualmente al deposito dei primi scritti difensivi, come indicato nel punto 6. che precede;
 - quanto al 30% delle tariffe previste dall'Allegato A del presente Regolamento, entro la prima udienza o, nel caso di procedimento d'Arbitrato documentale, entro il deposito della documentazione;
 - quanto al saldo delle tariffe e delle spese di procedura, entro il deposito del lodo arbitrale.
8. Il Tribunale Arbitrale ha la facoltà di precludere alla parte non in regola con i pagamenti di produrre prove o presentare istanze durante le udienze.
9. Le parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le tariffe, spese e costi della procedura arbitrale di Mediaostiensis Italia.
10. Nel caso in cui una parte abbia corrisposto una quota maggiore di quella a essa spettante in relazione agli oneri, onorari e spese effettivamente dovuti, il Tribunale Arbitrale potrà disporre con il lodo arbitrale il pagamento di tali importi alle parti debitorie.

Art. 47 - Mancato pagamento

1. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto da una parte,

Mediaostiensis Italia può richiederlo alle altre parti e fissare un termine per il pagamento.

X. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Riservatezza e privacy

1. Mediaostiensis Italia e il Tribunale Arbitrale rispettano la natura confidenziale del procedimento e del lodo arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

Art. 49 - Esclusione di responsabilità

1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, è esclusa qualsiasi responsabilità in capo agli Arbitri, a Mediaostiensis Italia, ai suoi organi, dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione od omissione connessa allo svolgimento dell'Arbitrato in virtù del presente Regolamento.

Art. 50 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.
2. La Camera Arbitrale Internazionale di Mediaostiensis Italia può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data alla quale le nuove regole entrano in vigore.
3. Salva diversa determinazione, le nuove regole introdotte ai sensi del comma 2 sono applicate ai procedimenti instaurati dalla data della loro entrata in vigore.

ALLEGATO A

TARIFFE ARBITRATO ORDINARIO - DOCUMENTALE - SEMPLIFICATO

Importi per ciascuna parte
(IVA ed oneri di legge esclusi)

VALORE DELLA LITE	ONORARI ARBITRO UNICO	COLLEGIO ARBITRALE	DIRITTI DI SEGRETERIA
Fino a € 5.000	€ 400,00	€ 1.200,00	€ 180,00
Da € 5.001 a € 25.000	€ 800,00	€ 2.400,00	€ 300,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 1.600,00	€ 4.800,00	€ 700,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 3.200,00	€ 9.600,00	€ 1.500,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 6.400,00	€ 19.200,00	€ 3.000,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 9.600,00	€ 28.800,00	€ 4.500,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 14.400,00	€ 43.200,00	€ 6.500,00
Da € 5.000.001 a € 10.000.000	€ 21.600,00	€ 64.800,00	€ 9.000,00
Da € 10.000.001 a € 50.000.000	€ 32.400,00	€ 97.200,00	€ 12.000,00
Da € 50.000.001 a € 100.000.000	€ 40.000,00	€ 120.000,00	€ 16.000,00
Oltre € 100.000.000	€ 40.000,00 oltre allo 0,04% sull'eccedenza di 100.000.000,00	€ 120.000,00 oltre allo 0,04% sull'eccedenza di 100.000.000,00	€ 16.000,00 oltre allo 0,04% sull'eccedenza di 100.000.000,00

TARIFFE ARBITRATO D'URGENZA

Importi
(IVA ed oneri di legge esclusi)

ONORARI ARBITRO D'URGENZA	DIRITTI DI SEGRETERIA
€ 9.000,00	€ 700,00

I costi dell'arbitro d'urgenza sono anticipati dalla parte che deposita l'istanza.
Per quanto non espressamente previsto, all'arbitrato d'urgenza si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Regolamento, con particolare riferimento al Capo IX COSTI DEL PROCEDIMENTO

Sono esclusi dalle tariffe indicate nelle tabelle e costituiscono voci di pagamento specifico:

- spese per bolli e altre imposte, ivi comprese imposte di registro e di trascrizione dei lodi arbitrali;
- spese di trasferta del personale nel caso di udienze tenute all'esterno dei locali di Mediaostiensis Italia;
- spese di invio e/o postali;
- spese per fotocopie di atti prodotti in un numero di copie insufficiente;
- spese per eventuali copie di atti e documenti effettuati da Mediaostiensis Italia per il consulente tecnico d'ufficio;
- Spese per fotocopie di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo;
- spese per servizi di registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi tracciati;
- spese per servizi di traduzione simultanea;
- spese per servizi di videoconferenza;
- spese per perizie e consulenze tecniche;
- ogni altra spesa non espressamente prevista ed imputabile alle parti.

ALLEGATO B

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale Internazionale di Mediaostiensis Italia, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

1. L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi.
2. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

ART. 3 - COMPETENZA

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

Art. 4 - DISPONIBILITA' E DILIGENZA

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito, diligente ed efficiente possibile.

ART. 5 - IMPARZIALITÀ

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, tutelando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna,

diretta o indiretta.

ART. 6 - INDIPENDENZA

1. L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza.
2. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

ART. 10 - TRANSAZIONE

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Gli arbitri deliberano il lodo esprimendo e discutendo le rispettive opinioni.
2. La fase deliberativa del lodo è riservata.
3. L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo.
4. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.

ART. 12 - ONORARI E SPESE

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese irragionevoli e immotivate che possano far aumentare i costi della procedura.

ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, valutata la gravità e la rilevanza della violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.